

CODICE interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

deliberato dal Collegio dei Docenti in data

approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera in data

INDICE

1. Introduzione	pag. 3
2. Definizione di bullismo e cyberbullismo	pag. 5
2.1. Definizione di bullismo	
2.2. Definizione di cyberbullismo	
3. Tipologie di bullismo e cyberbullismo	pag. 7
3.1. Le condotte di cyberbullismo	
3.2. Le condotte di bullismo	
3.3. Bullismo e cyberbullismo: quali reati?	
4. I soggetti coinvolti	pag. 11
5. Codice della scuola per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo	pag.12
5.1 Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo	
5.1.1 Il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo	
5.1.2 Il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza	
5.1.3 Il Tavolo permanente per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo	
5.1.4 Gli altri organi a livello scolastico	
6. Le prevenzioni scolastiche contro il bullismo e il cyberbullismo	pag. 16
6.1. La prevenzione primaria	
6.2. La prevenzione secondaria	
6.3. La prevenzione terziaria	
7. Le azioni: cosa fare nel caso in cui si verifichi un caso di bullismo	pag. 19
Riferimenti normativi	pag. 20
Gli strumenti di monitoraggio	pag. 21

1. Introduzione

Il 14 giugno 2024 è entrata in vigore la legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata “*Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*”, ampiamente condivisa in Parlamento. La legge citata ha apportato modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*”, ha modificato il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni, ha delegato il Governo per l’adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, ha istituito la “giornata del rispetto” e ha modificato il DPR 24 giugno 1998, n. 249, rubricato “*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*”.

L’art. 1 della Legge 17 maggio 2024, n. 70 obbliga ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, ad adottare un **codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo** e istituisce un **tavolo permanente di monitoraggio** del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

L’art. 2, modificando l’art. 25, regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante “*istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni*”, inasprisce le misure coercitive non penali che possono essere adottate dallo stesso tribunale, inserendo espressamente, tra i presupposti per l’adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo o per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Viene, inoltre, modificato il procedimento per l’adozione delle misure, prevedendo un intervento preliminare con un percorso di mediazione o un progetto di intervento con finalità rieducativa o riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali, all’esito del quale il tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero l’affidamento temporaneo del minore ai servizi sociali o il collocamento temporaneo del minore in comunità.

L’art. 3 delega il Governo, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- prevedere il potenziamento del servizio per l’assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico “Emergenza infanzia 114”, accessibile gratuitamente e attivo nell’intero arco delle 24 ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l’organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell’ambito dell’applicazione informatica offerta gratuitamente dal “Servizio 114”, prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell’utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea;

- prevedere che l’Istituto Nazionale di Statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio;

- prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, previsti dagli artt. 98-quaterdecies, 98-septiesdecies, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“codice delle comunicazioni elettroniche”*, richi amino espressamente le disposizioni dell’art. 2048 c.c. in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l’uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento UE 2065/2022;

- prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati;

L’art. 4 ha previsto ed istituito in data 20 gennaio di ogni anno la cosiddetta “giornata del rispetto”, quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La data scelta intende celebrare la data di nascita del giovane italiano di origine capoverdiana Willy Monteiro Duarte, vittima di omicidio e medaglia d’oro al valore civile alla memoria.

Infine, l’art. 5 prevede che, nell’ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati negli artt. 2 e 3, DPR 24 giugno 1998, n. 249, rubricato *“regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”*, ciascuna scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l’emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza. Inoltre che la stessa scuola, senza indugio, proceda ad integrare la disciplina relativa al “patto educativo di corresponsabilità”, di cui all’art. 5 del DPR 24 giugno 1998, n. 249, prevedendo che nello stesso documento siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all’uso della rete internet e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l’impegno, da parte delle famiglie e dell’istituto scolastico, a collaborare per consentire l’emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

2. Definizione di bullismo e cyberbullismo

2.1. Definizione di bullismo

Con il termine “*bullismo*” si identificano una serie di comportamenti di prevaricazione e sopraffazione posti in essere. Si tratta di un complesso fenomeno sociale al quale l’ordinamento giuridico non resta indifferente: accanto agli strumenti di tutela penale e civile sono previste anche specifiche misure di prevenzione e contrasto. Quindi, il termine “*bullismo*” indica e riassume in sé una vasta ed eterogenea serie di comportamenti di prevaricazione e sopraffazione, posti in essere da uno o più soggetti nei confronti di una persona individuata come bersaglio di violenze verbali e fisiche.

Oggi, sicuramente, allarma il diffondersi di tali atteggiamenti di prevaricazione e lo studio del fenomeno del bullismo in fase scolastica, di quella distorsione dei rapporti tra coetanei che crea disparità, laddove dovrebbero esserci parità e reciprocità, e instaura un profondo squilibrio che vede da un lato un prepotente e dall’altro una vittima, qualcuno che prevarica e qualcuno che subisce, porta ad agire sul fronte della prevenzione del bullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza e attiva strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo, un aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei *social network*, con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o a escludere. Si tratta di aggressioni e molestie spesso accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Il fenomeno risulta particolarmente allarmante, non solo per i gravi fatti di cronaca che periodicamente attirano l’attenzione degli organi di stampa, ma anche e soprattutto per la sua notevole diffusione all’interno di un’ampia fascia della popolazione in età scolastica (seppur con forme diverse ed intensità variabile), come sembrerebbe emergere dai più recenti dati offerti dell’ISTAT. L’art. 1, c. 1-bis, legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*”, così come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata “*Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*”, stabilisce che “*ai fini della presente legge, per bullismo si intendono l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni*”.

Pertanto, intendendo evidenziare qui di seguito le caratteristiche essenziali del fenomeno, il bullismo si contraddistingue per i seguenti elementi:

- l’**intenzionalità dell’azione**: lo specifico obiettivo del bullo è offendere, danneggiare, emarginare la vittima;
- la **ripetitività dell’azione**: le condotte persecutorie devono essere reiterate nel corso del tempo;
- la **disparità di forze**: la vittima versa in una posizione di inferiorità, anche psicologica, tale da impedirle di sottrarsi alle azioni del bullo;
- l’**isolamento della vittima**: la vittima tende a dissimulare lo stato di disagio ed è restia a chiedere aiuti esterni ed a rivelare ad altri il proprio stato di soggezione;

- **l'offesa di beni della vita meritevoli di tutela giuridica**. Una delle conseguenze delle condotte bullizzanti è spesso un danno per l'autostima della vittima, danno che permane nel tempo e può determinare un suo progressivo abbandono degli ambienti scolastici, sportivi e sociali ove normalmente gli adolescenti dovrebbero invece tessere e sviluppare la propria rete di relazioni.

2.2. Definizione di cyberbullismo

L'inarrestabile e capillare diffusione in fasce sempre più giovani della popolazione di mezzi di comunicazione quali smartphone, tablet e computer ha determinato l'emersione di nuove possibili modalità di aggressione, tutte ricomprese nella definizione di cyberbullismo. Con tale termine si usa indicare tutte quelle forme di bullismo realizzate attraverso strumenti elettronici, al fine di inviare e diffondere messaggi, immagini, video offensivi e qualsiasi altro contenuto pregiudizievole per il soggetto individuato come vittima.

Secondo quanto statuito dall'art. 1, c. 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, *“ai fini della presente legge, per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno dei minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”*.

3. Tipologie di bullismo e cyberbullismo

È pacifico oggi in giurisprudenza, pedagogia, psicologia ed informatica distinguere le seguenti sei tipologie di bullismo:

- cyberbullismo
- bullismo fisico
- bullismo verbale
- bullismo relazionale
- bullismo sessuale
- bullismo discriminatorio

3.1. Le condotte di cyberbullismo

Il cyberbullismo, a sua volta, è integrato dalle seguenti sette diverse condotte:

- a) *flaming*
 - b) *harassment*
 - c) *cyberstalking*
 - d) *denigration*
 - e) *impersonation*
 - f) *outing and trichery*
 - g) *exclusion*
- a) Il *flaming* o lite furibonda consiste nell'offesa, insulto o provocazione di una persona in un *social* o in un *forum*. La caratteristica del *flaming* è, dunque, la consumazione degli atti di ostracismo in ambienti digitali frequentati da diversi internauti. Questa caratteristica differenzia il *flaming* dall'*harassment*.
La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione e molestia o disturbo alle persone.
- b) L'*harassment* o molestia consiste nell'invio ad una persona, ripetuto nel tempo e attraverso la rete in rapporto *one-to-one*, di messaggi insultanti e volgari.
La condotta potrebbe integrare l'illecito civile di ingiuria oltre i reati di molestia o disturbo alle persone e atti persecutori.
- c) Il *cyberstalking* o molestia informatica consiste in un comportamento in rete offensivo e molesto particolarmente insistente e intimidatorio tale da cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o dei propri cari ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La condotta integra il reato di atti persecutori. La medesima condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, istigazione al suicidio, omicidio, violenza privata, minaccia, atti persecutori, e molestia o disturbo alle persone.
- d) La *denigration* o denigrazione consiste nell'attività offensiva intenzionale di danneggiare la reputazione e la rete amicale di una persona, attraverso la pubblicazione sui social di notizie anche false.
La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, divulgazione di materiale pedopornografico, e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Inoltre, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale del bullo potrebbero essere convenuti dinanzi al giudice civile per abuso dell'immagine altrui.

- e) L'*impersonation* o personificazione consiste nella violazione di un *account* e nell'accesso abusivo a programmi e contenuti appartenenti alla persona intestataria dello stesso *account*. La condotta potrebbe integrare i reati di sostituzione di persona, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, e frode informatica.
- f) L'*outing and trichery* o rivelazione e inganno consiste nel tradimento da parte del bullo della fiducia che la vittima riponeva nello stesso, avendo questi diffuso attraverso la rete informazioni, confidenze, documenti o file riservati.
La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
- g) L'*exclusion* o esclusione consiste nell'espulsione intenzionale della vittima ad opera del bullo da un gruppo presente in rete, chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password.

3.2. Le condotte di bullismo

Psicologia e giurisprudenza distinguono normalmente sei condotte di bullismo:

- a) il bullismo fisico
 - b) il bullismo verbale
 - c) il bullismo relazionale
 - d) il bullismo sessuale
 - e) il bullismo discriminatorio
- a) Il **bullismo fisico**: quando il bullo ricorre a più o meno gravi forme di violenza fisica per imporre e dimostrare la propria supremazia sulla vittima. Il contatto fisico che intercorre tra bullo e vittima può manifestarsi sotto forma di spinte, strattonamenti, schiaffi, pugni, calci o sputi.
Il bullismo fisico si estende alla distruzione o danneggiamento o furto del materiale scolastico del bullizzato o di altri suoi effetti personali.
La vittima si trova in uno stato di impotenza e di sottomissione.
La condotta di bullismo fisico potrebbe integrare i reati di percosse, lesione personale, rissa, violenza privata, atti persecutori, omicidio preterintenzionale, omicidio, danneggiamento, e furto.
- b) Il **bullismo verbale**: quando l'aggressione avviene attraverso il ricorso all'insulto, allo scherno, al dileggio insistito ed opprimente. È, quindi, una forma di aggressione compiuta per mezzo delle parole umilianti e dispregiative nei confronti della vittima che hanno l'intento di spaventare la vittima o di sminuire e ledere la sua dignità.
La condotta di bullismo verbale potrebbe integrare i reati di minaccia, atti persecutori, diffamazione, bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti, istigazione a delinquere, istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e istigazione a disobbedire alle leggi. Potrebbe integrare, altresì, l'illecito civile di ingiuria.

Quantunque il bullismo fisico e il bullismo verbale rappresentino due manifestazioni di aggressione con caratteristiche distintive, spesso coesistono nelle dinamiche del comportamento

intimidatorio.

- c) Il **bullismo relazionale** o **bullismo ostracizzante**: caratterizzato dall'obiettivo di allontanare la vittima da un gruppo attraverso una subdola attività intesa a diffondere voci, pettegolezzi e maldicenze sul suo conto. Viene realizzato attraverso il cosiddetto "linguaggio del corpo ostile", la cosiddetta "violenza psicologia del silenzio", l'umiliazione, la calunnia e la diffamazione della vittima. La condotta di bullismo relazionale potrebbe integrare i reati di calunnia, simulazione di reato, e diffamazione.
- d) Il **bullismo sessuale**: allorché le azioni aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, attraverso condotte che dalle semplici molestie verbali possono anche arrivare sino a vere e proprie forme di violenza sessuale. La condotta di bullismo sessuale potrebbe integrare il reato di corruzione di minorenni. Nei casi più estremi questo tipo di bullismo potrebbe sfociare nei reati di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne.
- e) Il **bullismo discriminatorio**: ogniqualvolta le ragioni delle condotte vessatorie siano da ricercare nel fatto che il bullo intende colpire ed emarginare un soggetto individuato come diverso rispetto a canoni per lui accettabili (potendo la diversità essere ad esempio percepita sotto il profilo dell'orientamento sessuale, della provenienza geografica, della fede religiosa, etc.). è una manifestazione aggressiva dettata da razzismo e xenofobia. Si sostanzia attraverso aggressioni verbali o relazionali, e talvolta, in casi estremi, anche fisiche. Preadolescenti e adolescenti vittime di bullismo discriminatorio vengono insultati, minacciati o derisi, emarginati e a volte anche percossi per il loro colore della pelle, per i loro tratti somatici, per il modo in cui vestono o in cui parlano, per il credo religioso.
- Il bullismo discriminatorio è causa spesso della "ghettizzazione della vittima". La condotta di bullismo discriminatorio potrebbe integrare il reato di istigazione a disobbedire alle leggi. Una *species* di bullismo discriminatorio è rappresentata dal bullismo omotransfobico. Consiste in azioni deliberate da parte del bullo volte a denigrare ed emarginare la vittima per il suo reale espressione di genere.

Per meglio definire le differenze che intercorrono tra bullismo e cyberbullismo si riporta al sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito:

<https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>

3.3 Bullismo e cyberbullismo: quali reati?

Circa i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli, non esiste un reato specifico, ma una serie di reati, tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c. p.);
- la minaccia (art. 612 c. p.);
- la violenza privata (art. 610 c. p.);
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T. U. Privacy);
- la sostituzione di persona (art. 494 c. p.);
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c. p.);
- l'estorsione sessuale (art. 629 c. p.); la pornografia minorile (art. 600 ter, III co., c. p.); la

detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c. p.);

- molestie e stalking (art. 660 c. p. e art. 612 bis c. p.);
- la morte come conseguenza non voluta di altro delitto (art. 586 c. p.);
- le percosse (art. 581 c. p.);
- le lesioni (art. 582 c. p.);
- l'ingiuria (art. 594 c. p. - Depenalizzato D.lgs 7/2016);
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c. p.).

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenni, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenni risponde:

- il genitore per culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co., c. c.);
- la scuola per culpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c. c.).

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi a operare

4. I soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nei deprecabili episodi di bullismo e di cyberbullismo perfezionati o consumati a scuola, sovente penalmente rilevanti, sono il bullo, la vittima, i terzi, la scuola e le famiglie.

Il bullo, soggetto attivo dell'azione, agisce principalmente per soddisfare un proprio bisogno di dominio, potere ed auto-affermazione, dando sfogo ad una aggressività che spesso caratterizza anche i suoi rapporti con soggetti adulti; non è escluso che il soggetto bullo possa agire solo per compiacere ad altri. Si nota che spesso alcuni soggetti tendono ad assumere le vesti di gregari del primo.

La vittima è il soggetto passivo dell'azione bullizzante. Presenta spesso una o più caratteristiche fisiche, psicologiche o comportamentali che il bullo individua come profili di debolezza o diversità, sui quali far leva nel porre in essere le proprie condotte aggressive.

Gli atti di bullismo e cyberbullismo consumati a scuola si svolgono solitamente alla presenza di soggetti terzi: i pari.

Questi vengono differenziati in:

- **bulli passivi o bulli gregari**, pari che partecipano a diverso titolo all'azione aggressiva
- **spettatori passivi**, pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei suoi gregari
- **difensori della vittima**, pari che, dotati di particolare maturità psico-fisica, hanno la forza di intervenire a favore della vittima contro il bullo ed eventualmente i suoi accoliti.

I primi sono sostenitori o meri esecutori del bullo dominante. Generalmente si tratta di soggetti insicuri, con bassa autostima e scarso rendimento scolastico, che agiscono all'interno di un piccolo gruppo. Le azioni aggressive sono viste come un mezzo di "riscatto sociale" presso i coetanei, colmando così la scarsa considerazione di cui godono.

Sono esenti, invece, da responsabilità penale i cosiddetti "spettatori passivi", la cui condotta è determinata a volte anche da disumana indifferenza solidale nei confronti della vittima o da celato compiacimento personale nella sofferenza altrui.

La scuola, in forza dell'art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, è chiamata a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Le famiglie sia del bullo che della vittima sono coinvolte a diverso titolo.

Premesso che le famiglie hanno sottoscritto, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, il cosiddetto patto educativo di corresponsabilità, che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare, sulle famiglie del bullo e del bullo gregario grava la responsabilità civile per gli atti compiuti dallo stesso in danno delle sue vittime.

La famiglia della vittima può, invece, fare valere in tutte le sedi utili i diritti di quest'ultima.

5. Codice della scuola per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

5.1 Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, congiuntamente al D. M. 13 gennaio 2021, n. 18, recante *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo*, nonché le modifiche introdotte in materia dalla recente Legge 17 maggio 2024, n. 70, hanno costituito organi scolastici a presidio permanente contro i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, vale a dire il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo, il Team Antibullismo, il Team per l'Emergenza e il Tavolo permanente di monitoraggio.

5.1.1 Il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo

Il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo è un organo monocratico introdotto dall'art. 4, c. 3, della Legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo svolge i seguenti compiti:

- collabora con i docenti della scuola;
- coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo;
- fa parte del Team Antibullismo e del Team per l'Emergenza d'Istituto;
- comunica i dati statistici ai Referenti degli Uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo.

5.1.2 Il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza

Le *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo* (D. M. 13 gennaio 2021, n. 18) evidenziano che gli istituti scolastici, nell'ambito della loro autonomia, possano prevedere un Team Antibullismo e un Team per l'Emergenza. In particolare, il **Team Antibullismo** è costituito dal Dirigente scolastico, dal Referente dell'area bullismo e cyberbullismo, dall'Animatore digitale e dalle altre professionalità eventualmente presenti all'interno della scuola (psicologo, pedagogo, operatori socio-sanitari) tra cui anche il referente inclusione, il referente salute, referente legalità. Per ciò che concerne le specifiche funzioni, il Team Antibullismo è coordinato e presieduto dal Dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso.

- individua per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione primaria o universale, di prevenzione secondaria o selettiva e, infine, di prevenzione terziaria o indicata (nell'espletamento di questa funzione partecipa al Team Antibullismo anche il presidente del Consiglio d'Istituto);
- riceve la scheda di "Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo" e attiva il Team di Emergenza;
- consulta il Coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima.

Anche il **Team per l’Emergenza** è coordinato e presieduto dal Dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Come gruppo ristretto, composto da Dirigente e Referente, dal coordinatore di classe, nonché psicologo/psicologa se presente, si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo.

5.1.3 Tavolo permanente di monitoraggio per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo

È costituito da:

- Referente per il bullismo e cyberbullismo d’istituto;
- Componenti del Team per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- n. 4 Rappresentanti dei genitori (n.2 individuati all’interno del CdI; n.2 individuati dal DS).

Il Tavolo ha la funzione di coadiuvare il Dirigente Scolastico nell’espletamento delle tutele di cui alla normativa correlata e comprende, tra le sue funzioni, le seguenti:

1. Supportare il Dirigente scolastico nella definizione degli interventi di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo;
2. Osservare i protocolli di intervento adottati dall’istituzione scolastica sulla base delle linee guida ministeriali e della normativa vigente, di concerto con il dirigente scolastico, il referente, i consigli di classe;
3. Promuovere gli interventi per la diffusione di percorsi di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo;
4. Coadiuvare il referente nella promozione della “Giornata del rispetto, che ricorre il 20 gennaio, *“quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione”*;
5. Partecipare ad iniziative di aggiornamento e formazione promosse dal Ministero MIM, dall’USR, AT e altri Enti di formazione;
6. Fornire supporto consultivo al fine della compilazione della rilevazione statistica biennale Istat sull’andamento dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nel paese;
7. Essere punto di riferimento per gli alunni, le famiglie, il personale scolastico docente e ATA sul tema della prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo.

Il tavolo è convocato periodicamente nel corso dell’anno scolastico su richiesta del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. Esso è integrato, in base a specifica necessità, dai referenti e specialisti delle associazioni umanitarie e di volontariato del terzo settore nonché da personale titolato collegato all’istituto per effetto di accordi di rete e partenariati, nonché specialisti del settore medico, sanitario e sociale. Lo svolgimento delle suindicate funzioni non comporta compensi o retribuzioni in aggravio dell’erario pubblico.

5.1.4 Gli altri organi a livello scolastico

Gli adempimenti delle scuole di ogni ordine e grado nelle attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo riguardano, oltre a quelle sopra esposte, anche altre figure e altri organi che a vario titolo operano all'interno della scuola:

Dirigente scolastico

- elabora, in collaborazione con il Referente per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia della scuola, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento viene esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento sono condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto.
- individua e nomina il Referente per il bullismo e cyberbullismo d'Istituto;
- promuove interventi di prevenzione primaria e per la Scuola secondaria sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education;
- organizza e coordina il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza;
- predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola; - attiva specifiche intese con i servizi territoriali (Forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti; - a meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo (art. 5 L. 71/2017). Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il Dirigente a convocare i genitori. Quando invece il Dirigente ha notizia di reato perseguibile d'ufficio, ne fa subito denuncia per iscritto a un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri);
- definisce le linee di indirizzo del P.T.O.F. e del Patto di corresponsabilità educativa affinché contemplino misure specifiche dedicate alla prevenzione del cyberbullismo;
- assicura la massima informazione alle famiglie in merito alle attività e iniziative intraprese, anche attraverso la sezione dedicata all'interno del sito web dell'Istituto.

Consiglio di Istituto

- approva il Regolamento d'Istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo;
- facilita la promozione del Patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia.

Collegio dei docenti

- all'interno del P.T.O.F. e del Patto di corresponsabilità educativa predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli alunni sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale;
- in relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi;
- predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico;
- partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate dalla scuola, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o

enti qualificati presenti sul territorio.

Personale docente

➤ tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al Referente scolastico o al Team Antibullismo, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

Coordinatori dei Consigli di classe

➤ monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure antibullismo;

➤ registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogo, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete.

Collaboratori scolastici

➤ svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione, ferme restando le responsabilità dei docenti;

➤ segnalano al Dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente;

➤ se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

Famiglie

➤ sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa;

➤ firmano il Patto di corresponsabilità educativa: in questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'Istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo;

➤ sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

Alunne e alunni

➤ partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola;

➤ sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa).

6. Le prevenzioni scolastiche contro il bullismo e il cyberbullismo

6.1. La prevenzione primaria

La prevenzione primaria o universale viene implementata dalla scuola mediante azioni comuni rivolte indistintamente a tutta la popolazione scolastica. La sua finalità è promuovere un clima positivo improntato al rispetto reciproco tra studenti e un senso di comunità e di pacifica convivenza a scuola. Si ritiene che la migliore strategia per prevenire e contrastare efficacemente il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo consista nell'adozione di una continua politica scolastica integrata in un insieme di azioni, in cui sono attivamente coinvolte le componenti scolastiche adulte, personale scolastico e famiglie, le quali si assumono la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire informazioni ed aiuto. Inoltre, per captare situazioni di disagio personale la scuola intende mettersi a disposizione per intercettare risorse finanziarie per offrire al suo interno il servizio di ascolto psicologico presso il relativo sportello ed il servizio svolto dal centro di informazione e consulenza psicologica. La somministrazione di questionari anonimi esplorativi all'intera popolazione scolastica intende, invece, avere contezza generale del fenomeno. In punti di raccolta fisica – le cosiddette “cassette con il nodo blu” – gli studenti possono riferire per iscritto stati di disagio o denunciare condotte di bullismo e cyberbullismo, anche in forma anonima.

Il consiglio di classe potrà avere contezza delle medesime situazioni di disagio personale. I docenti che notano atteggiamenti o comportamenti che possono deporre a favore di un disagio o malessere dello studente segnalano, tempestivamente alle famiglie quanto rilevato. Del disagio o malessere dovrà essere edotto l'intero consiglio di classe. Parimenti segnalano senza indugio, secondo le stesse modalità, alle famiglie atteggiamenti o comportamenti dell'alunno ritenuti anticipatori delle più gravi condotte di bullismo e cyberbullismo.

Un'ulteriore forma di prevenzione viene implementata attraverso interventi di tipo educativo, inseriti all'interno della politica scolastica.

Di seguito si riportano i principali interventi di natura educativa:

- l'istituzione della “giornata del rispetto”, quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione;
- la partecipazione alla “giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo”;
- l'incontro con la Polizia postale;
- la promozione di incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti, avvocati; i momenti formativi sono estesi alle famiglie e agli insegnanti

6.2. La prevenzione secondaria

La prevenzione secondaria o selettiva viene implementata dai consigli di classe mediante azioni rivolte a singoli gruppi-classe in cui si manifestano palesemente dinamiche critiche, ancora non sostanziate in atti di bullismo e cyberbullismo.

La sua finalità è l'instaurazione di un nuovo clima positivo improntato al rispetto reciproco tra pari e della pacifica convivenza in classe.

Seguono le azioni che il consiglio di classe è tenuto a porre in essere:

- sistemica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli che delle potenziali vittime;
- ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
- comunicazione alle famiglie degli studenti del gruppo-classe;
- coinvolgimento attivo delle stesse famiglie;

- individuazione di semplici regole comportamentali contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo, che tutti gli studenti del gruppo-classe devono osservare;
- adozione di tutte le misure che possano prevenire il realizzarsi di condotte tipiche di bullismo o cyberbullismo, a difesa del bullo e della vittima;
- potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali degli studenti del gruppo-classe attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva;
- partecipazione ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati;
- partecipazione delle famiglie ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati;
- riflessioni in classe, sollecitate anche tramite l'intervento di *testimonial* e la proiezione di filmati;
- partecipazione alla "giornata del rispetto";
- partecipazione ad attività extracurricolari proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva;
- monitoraggio continuo.

6.3. La prevenzione terziaria

La prevenzione terziaria viene implementata dal consiglio di classe mediante azioni rivolte a singoli alunni i cui atteggiamenti e comportamenti sono ritenuti dai docenti del consiglio di classe medesimo capaci, in potenza e a breve, di integrare condotte tipiche di bullismo e cyberbullismo. La sua finalità è il cosiddetto "recupero anticipato dello studente".

Seguono le azioni che il consiglio di classe è tenuto a porre in essere:

- sistemica osservazione dei comportamenti a rischio sia del potenziale bullo che della potenziale vittima;
- ferma condanna di ogni atto di potenziale sopraffazione e intolleranza commesso dal potenziale bullo;
- comunicazione alla famiglia del potenziale bullo;
- comunicazione alla famiglia della potenziale vittima;
- comunicazione al dirigente scolastico;
- comunicazione al referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo;
- comunicazione allo psicologo dell'eventuale centro di informazione e consulenza presso la scuola;
- comunicazione al counselor presso lo sportello di ascolto psicologico da attivarsi intercettando specifiche risorse finanziarie;
- individuazione di semplici regole comportamentali contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo, che lo studente deve osservare;
- adozione di tutte le misure che possano prevenire il realizzarsi di condotte tipiche di bullismo o cyberbullismo, a difesa del bullo e della vittima;
- potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali del potenziale bullo attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva;
- partecipazione ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati;
- partecipazione della famiglia del potenziale bullo ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati;
- partecipazione ad attività extracurricolari proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva
- monitoraggio continuo.

7. Le azioni: cosa fare nel caso in cui si verifichi un caso di bullismo

Il docente che assista, oppure venga a conoscenza in altro modo, di un fatto accaduto durante il tempo scuola che potenzialmente può configurare un'ipotesi di bullismo o cyberbullismo, dovrà:

1. annotare in modo dettagliato nel registro di classe elettronico lo svolgimento dei fatti qualora gli stessi siano avvenuti in sua presenza oppure, in caso contrario, accertarsi dell'accaduto cercando di comprendere meglio la dinamica degli eventi, ascoltando testimonianze e dichiarazioni, tutelando al contempo la privacy dei soggetti coinvolti;

2. qualora dall'analisi dei fatti il docente ravvisi un caso anche solo sospetto di bullismo o cyberbullismo, dovrà avvisare il consiglio di classe e informare tempestivamente il Dirigente Scolastico.

A seguito di tale confronto, qualora l'evento venga valutato rientrante in una delle casistiche di bullismo o cyberbullismo, si procederà come segue:

- il Dirigente scolastico convoca il docente il Team per l'Emergenza;
- Se ne ravvede la necessità, incarica il coordinatore di classe (o altro docente da lui individuato) a svolgere un confronto con gli alunni coinvolti, alla presenza di un altro docente della classe, del Responsabile di plesso, e - se necessario - anche del referente per il contrasto al bullismo.
- il coordinatore di classe provvede alla comunicazione e alla richiesta di colloquio con le famiglie degli alunni coinvolti al fine di chiarire la dinamica dei fatti, condividere opzioni di intervento in seno alla scuola e/o ulteriori eventuali forme di intervento esterne all'Istituzione. Al colloquio con la famiglia il Coordinatore partecipa insieme a un altro docente del consiglio di classe, al Responsabile di plesso e, se necessario, al Referente per il contrasto del bullismo.
- Il coordinatore di classe chiede al Dirigente scolastico la convocazione del consiglio di classe straordinario per stabilire la strategia di primo intervento individuale.

Riferimenti normativi

- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*.
- Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*.
- Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007, *Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*.
- Nota MIUR n. 2519 del 15 aprile 2015, *Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (aprile 2015)*.
- Nota MIUR n. 1637 del 2 dicembre 2015, *Indicazioni operative per l'attuazione delle LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – Nuovi ruoli e compiti assegnati ai CTS*.
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*.
- Nota MIUR n. 5515 del 27 ottobre 2017, *Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (ottobre 2017)*.
- Nota MIUR n. 1485 del 10 aprile 2019, *Memorandum iscrizione alla Piattaforma ELISA MIUR UniFI per le strategie Antibullismo e nomina dei referenti scolastici, regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo*.
- Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021, *LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo*.
- Nota MIUR n. 482 del 18 febbraio 2021, *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado*.
- Decreto Direttoriale del 18 maggio 2022, *Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 234/2021)*.
- Legge 17 maggio 2024, n. 70, *Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*.
- Nota MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024, *Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A. S. 2024-2025*.

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIFORMA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LIBORIO PALAZZO-SALINARI"

75024 MONTESCAGLIOSO (MT) - RIONE M. POLO, snc

C.F. 93049170777 –C.M. MTIC823003 Tel. 0835/207109

e mail: MTIC823003@istruzione.it Sito: www.icmontescaglioso.edu.it

PEC: MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT

ALLEGATO 1

SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE DI CASO DI (PRESUNTO) BULLISMO E/O CYBERBULLISMO¹

Nome di chi compila la segnalazione: _____

Data: _____

1. La persona che ha segnalato il caso di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo è:

- ☐ La vittima
- ☐ Un compagno della vittima
- ☐ Madre/Padre/Tutore della vittima
- ☐ Insegnante
- ☐ Altro

2. Vittima (presunta)

Nome _____

Classe _____

Altre vittime _____

Classe _____

Altre vittime _____

Classe _____

3. Bullo o bulli (presunti)

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

4. Descrizione breve del problema presentato (dare esempi concreti degli episodi di prepotenza).

5. Quante volte sono successi gli episodi?

¹ La presente scheda può essere consegnata, *a mano*, al Coordinatore di classe, al docente Referente dell'area bullismo e cyberbullismo (a quest'ultimo anche mediante e-mail all'indirizzo referentebullismo@comprensivocastronuovo.edu.it), al Dirigente scolastico oppure depositata, anche in forma anonima, presso una delle "cassette con il nodo blu" presenti a Scuola.

ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LIBORIO PALAZZO-SALINARI"**75024 MONTESCAGLIOSO (MT) - RIONE M. POLO, snc****C.F. 93049170777 – C.M. MTIC823003 Tel. 0835/207109**e mail: MTIC823003@istruzione.it Sito: www.icmontescaglioso.edu.it**PEC: MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT****ALLEGATO 2****SCHEDA DI VALUTAZIONE APPROFONDIRITA
DEI CASI DI (PRESUNTO) BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE**

Nome del membro del Team che compila lo screening: _____

Data: _____

1. Data della segnalazione del caso di bullismo: _____

2. La persona che ha segnalato il caso di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo è:

- ☐ La vittima
☐ Un compagno della vittima
☐ Madre/Padre/Tutore della vittima
☐ Insegnante
☐ Altro

3. Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato il modulo del pre-screening:

4. Vittima (presunta)

Nome _____ Classe _____

Altre vittime _____ Classe _____

Altre vittime _____ Classe _____

5. Bullo o bulli (presunti)

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

6. Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi:

7. In base alle informazioni raccolte, che tipo di comportamenti sono stati messi in atto?

La (presunta) vittima:

- ☐ 1) è stata offesa, ridicolizzata e presa in giro in modo offensivo;
- ☐ 2) è stata ignorata completamente o esclusa dal suo gruppo di amici;
- ☐ 3) è stata picchiata, ha ricevuto dei calci o è stata spintonata;
- ☐ 4) sono state messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad "odiarla";
- ☐ 5) le sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti);
- ☐ 6) è stata minacciata o obbligata a fare certe cose che non voleva fare;
- ☐ 7) le hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;
- ☐ 8) ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti;
- ☐ 9) è stata esclusa da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da gruppi online;
- ☐ 10) ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su Facebook, su WhatsApp, Twitter, Myspace, Snapchat o tramite altri social media;
- ☐ 11) ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook, ecc.), rubrica del cellulare, ecc.;
- ☐ 12) altro: _____

8. Informazioni su esordio e durata della situazione problematica:

Quando è accaduto il primo episodio? _____

Da quanto dura la situazione di prevaricazione? _____

Quando si è verificato l'ultimo episodio? _____

Con che frequenza? _____

Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti? _____

9. Sofferenza della (presunta) vittima:

La (presunta) vittima presenta...	1	2	3
	Non vero	In parte vero - Qualche volta vero	Molto vero - Spesso vero
Cambiamenti rispetto a come era prima	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ferite o dolori fisici non spiegabili	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Paura di andare a scuola (non va volentieri)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Paura di prendere l'autobus - richiesta di essere accompagnato - richiesta di fare una strada diversa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Difficoltà relazionali con i compagni	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Isolamento/rifiuto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bassa autostima	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cambiamento nell'umore generale (è più triste, depressa, sola/ritirata)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Manifestazioni di disagio fisico-comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme, ecc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cambiamenti notati dalla famiglia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Impotenza e difficoltà a reagire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. Gravità della situazione della (presunta) vittima:

1	2	3
Presenza di tutte le risposte con livello 1	Presenza di almeno una risposta con livello 2	Presenza di almeno una risposta con livello 3
VERDE	GIALLO	ROSSO

11. Sintomatologia del (presunto) bullo:

Il (presunto) bullo presenta...	1	2	3
	Non vero	In parte vero - Qualche volta vero	Molto vero - Spesso vero
Comportamenti di dominanza verso i pari	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Assenza di sensi di colpa (se è rimproverato non dimostra sensi di colpa)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Comportamenti che creano pericolo per gli altri	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cambiamenti notati dalla famiglia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

12. Gravità della situazione del (presunto) bullo:

1	2	3
Presenza di tutte le risposte con livello 1	Presenza di almeno una risposta con livello 2	Presenza di almeno una risposta con livello 3
VERDE	GIALLO	ROSSO

13. Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto

Da quanti compagni è sostenuto il (presunto) bullo? _____

Gli studenti che sostengono attivamente il bullo:

Nome _____

Classe _____

Nome _____

Classe _____

Nome _____

Classe _____

Quanti compagni supportano la (presunta) vittima o potrebbero farlo?

Gli studenti che possono sostenere la (presunta) vittima:

Nome _____

Classe _____

Nome _____

Classe _____

Nome _____

Classe _____

Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo?

La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire?

La famiglia ha chiesto aiuto?

DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE Codice verde	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE Codice giallo	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe 	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati 	Interventi di emergenza con supporto della rete 

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
Piano Nazionale di Ripristino e Resilienza

ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LIBORIO PALAZZO-SALINARI"

75024 MONTESCAGLIOSO (MT) - RIONE M. POLO, snc

C.F. 93049170777 – C.M. MTIC823003 Tel. 0835/207109

e mail: MTIC823003@istruzione.it Sito: www.icmontescaglioso.edu.it

PEC: MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT

ALLEGATO 3

SCHEDA DI MONITORAGGIO

PRIMO MONITORAGGIO [Nome di chi compila il modulo: _____]

Data: _____]

In generale, la situazione è:

☐ MIGLIORATA

☐ RIMASTA INVARIATA

☐ PEGGIORATA

Breve descrizione:

SECONDO MONITORAGGIO [Nome di chi compila il modulo: _____] **Data:**

_____]

In generale, la situazione è:

☐ MIGLIORATA

☐ RIMASTA INVARIATA

☐ PEGGIORATA

Breve descrizione:

TERZO MONITORAGGIO [Nome di chi compila il modulo: _____ Data: _____]
_____]

In generale, la situazione è:

☐ MIGLIORATA

☐ RIMASTA INVARIATA

☐ PEGGIORATA

Breve descrizione:
